




# Il regolamento del servizio idrico integrato

Il regolamento disciplina i rapporti contrattuali fra la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ed i singoli Utenti sia sotto il profilo della somministrazione di acqua potabile sia della raccolta ed il trattamento delle acque reflue per la loro successiva restituzione all'Ambiente.

*Il presente testo del regolamento recepisce la Deliberazione dell'ATO3 Torinese n. 387 del 13/05/2010*



Sede Legale - Corso XI Febbraio 14 - 10152 TORINO - Telefono +39 011 4645.111 - Telefax +39 011 4365.575  
Capitale Sociale Nominale 345.533.761,65 - C.F. - P. IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016  
E-mail: [info@smatorino.it](mailto:info@smatorino.it) - Sito Internet: [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it)

## INDICE

### SEZIONE ACQUEDOTTO

#### **NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE CON SISTEMA A CONTATORE ED EROGAZIONI A BOCCA LIBERA**

Art. 1	- Oggetto e natura delle concessioni	5
Art. 2	- Utente proprietario e locatario	5
Art. 3	- Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa, subentro, riattivazione, spostamento, sostituzione contatore, variazione della ragione sociale della persona giuridica	5
Art. 4	- Durata del contratto	6
Art. 5	- Cessazione del contratto	6
Art. 6	- Erogazioni provvisorie	6
Art. 7	- Modalità di somministrazione, numero di prese	6
Art. 8	- Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima	7
Art. 9	- Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni	7
Art. 10	- Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione	7
Art. 11	- Obblighi dell'Utente -fughe accidentali	8
Art. 12	- Ispezioni e verifiche	8
Art. 13	- Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità	9
Art. 14	- Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali	9
Art. 15	- Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi	9
Art. 16	- Utenze industriali	11
Art. 17	- Accessibilità al contatore	11
Art. 18	- Manutenzione del contatore	12
Art. 19	- Nolo del contatore	12
Art. 20	- Accertamento dei consumi e verifica del contatore	12
Art. 21	- Fatturazione	12
Art. 22	- Erogazioni provvisorie a contatore – quantitativo minimo garantito mensile	12
Art. 23	- Fontanelle	12
Art. 24	- Apparati a deflusso continuo	12
Art. 25	- Corrispettivo per apparati a deflusso continuo	13
Art. 26	- Posizionamento idranti	13
Art. 27	- Uso degli idranti, impianti antincendio, tariffe e canoni	13
Art. 28	- Manutenzione idranti e bocche antincendio	14

### SEZIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

#### **NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE**

Art. 29	- Definizione della rete di canalizzazioni e degli impianti	15
Art. 30	- Portata delle fognature comunali immesse nella rete	15
Art. 31	- Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nella rete	15
Art. 32	- Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nei canali collettori	15
Art. 33	- Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni	16
Art. 34	- Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete	16
Art. 35	- Autorizzazione di allacciamento di scarichi privati alla rete / nei canali collettori	16
Art. 36	- Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete	17
Art. 37	- Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni	17
Art. 38	- Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla rete	17
Art. 39	- Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete	17

Art. 40	- Diritto di passaggio di acquedotto – attraversamento proprietà private	17
<b>Sezione Disciplina degli scarichi in rete fognaria</b>		
Art. 41	- Classificazione e definizione degli scarichi	17
Art. 42	- Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e lavaggio aree esterne.	18
Art. 43	- Scarichi di acque reflue domestiche	18
Art. 44	- Scarichi di acque reflue industriali	18
Art. 45	- Scarichi di sostanze pericolose	19
Art. 46	- Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria da attività soggette al Regolamento CEE/UE n. CEE/UE n.° 1774 del 03/10/2002 e successive modificazioni e integrazioni.	19
Art. 47	- Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione	19
Art. 48	- Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori	20
Art. 49	- Qualificazione del personale incaricato dell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e delle attività di controllo	20
Art. 50	- Esecuzione dei controlli	21
Art. 51	- Modalità di esecuzione delle ispezioni	21
Art. 52	- Prelievo dei campioni	21
Art. 53	- Conservazione dei campioni	21
Art. 54	- Disposizioni operative	22
Art. 55	- Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi	22
Art. 56	- Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto	22
Art. 57	- Modalità e termini di pagamento della tariffa	22
<b>Sezione Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento acque reflue urbane</b>		
Art. 58	- Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti e materiali ammessi	22
Art. 59	- Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti.	23
Art. 60	- Convenzione per il trattamento di rifiuti /materiali presso gli impianti autorizzati	23
Art. 61	- Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti	23
Art. 62	- Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti	23
Art. 63	- Acque reflue/rifiuti liquidi conferiti agli impianti: controlli e campionamenti	23
Art. 64	- Responsabilità nel corso dei conferimenti	24
<b>Sezione Sanzioni</b>		
Art. 65	- Sanzioni per inottemperanza delle norme per scarichi di acque reflue e per immissioni di acque meteoriche di dilavamento o lavaggio di aree esterne nelle reti fognarie per le acque reflue urbane.	24
Art. 66	- Provvedimenti amministrativi	24
Art. 67	- Sanzioni relative al conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi agli impianti.	24
<b>Sezione raccolta acque reflue</b>		
Art. 68	- Adempimenti in capo al Gestore	24
Art. 69	- Pianificazione	24
Art. 70	- Perimetrazione	25
Art. 71	- Evacuazione delle acque reflue	25
<b>Sezione impianti pubblici</b>		
Art. 72	- Definizioni	25
Art. 73	- Proprietà - Responsabilità	25
Art. 74	- Diritto di passaggio	25
Art. 75	- Campo di applicazione	25
<b>Sezione impianti privati</b>		
Art. 76	- Definizioni	25
Art. 77	- Allacci in comune	25
Art. 78	- Proprietà – Responsabilità	25
Art. 79	- Diritto di passaggio	26
Art. 80	- Costruzione	26
Art. 81	- Obbligo di allaccio	26
Art. 82	- Controlli	26
Art. 83	- Riscatto	26

Art. 84 - Adozione del sistema di smaltimento .....	26
Art. 85 - Domanda di autorizzazione .....	26
Art. 86 - Acque reflue industriali ed artigianali .....	27
Art. 87 - Trasformazioni o ingrandimenti .....	27
Art. 88 - Depurazione delle acque reflue fuori della perimetrazione .....	27
Art. 89 - Autorizzazione per il trattamento individuale .....	27
Art. 90 - Soppressione degli impianti di depurazione individuali .....	28
Art. 91 - Acque chiare .....	28
<b>Sezione prescrizioni tecniche</b>	
Art. 92 - Condizioni tecniche .....	28
Art. 93 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento .....	28
Art. 94 - Allaccio .....	28
Art. 95 - Acque meteoriche .....	29
Art. 96 - Cucine collettive e ristoranti .....	29
Art. 97 - Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi .....	29
Art. 98 - Garages privati, parcheggi .....	29
Art. 99 - Piscine .....	29
Art. 100 - Cantieri .....	29
Art. 101 - Scarichi non ammessi .....	29
Art. 102 - Esecuzione forzata .....	29
Art. 103 - Attuazione del Regolamento .....	29
Art. 104 - Rilascio atti e certificazioni .....	30
Art. 105 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza .....	30
Art. 106 - Sostituzione regolamentazioni precedenti .....	30

## **Sezione acquedotto - Norme contrattuali relative alla somministrazione di acqua potabile con sistema a contatore ed erogazioni a bocca libera.**

### **ARTICOLO 1 - Oggetto e natura delle concessioni**

SMA Torino concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore. Concede altresì erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi.

Le concessioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nella scrittura di somministrazione di cui al seguente articolo 3.

Le concessioni di erogazione sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto SMA Torino può vietarne l'uso per altre incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da impianti collinari, comprendenti un sollevamento supplementare dell'acqua.

### **ARTICOLO 2 - Utente proprietario e locatario**

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; può eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.

### **ARTICOLO 3 - Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa, subentro, riattivazione, spostamento, sostituzione contatore, variazione della ragione sociale della persona giuridica**

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'Utente o dal suo legale rappresentante e dal legale rappresentante di SMA Torino o suo delegato, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane presso la Direzione di SMA Torino.

All'atto della firma del contratto, l'Utente ne riceve una copia su carta semplice, priva di valore legale. L'Utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia priva di valore legale.

È pure a carico esclusivo dell'Utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture, quanto sulle forniture dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.

All'atto della stipulazione della scrittura, l'Utente deve pagare il contributo di allacciamento, che costituisce il corrispettivo dovuto dall'Utente per il collegamento alla pubblica rete di acquedotto, comprensivo delle spese di stipula contrattuale e di collocazione del contatore.

Il contributo di allacciamento è determinato in conformità alle disposizioni dell'Autorità d'Ambito Territoriale.

L'opera di allacciamento, realizzata con il contributo dell'Utente, resta di proprietà dell'Ente territoriale proprietario dell'acquedotto, di norma il Comune competente per territorio.

Per le erogazioni per le quali occorra la costruzione di apposita condotta stradale e/o il potenziamento della rete esistente, SMA Torino, qualora ne conceda la fornitura, si riserva di imporre, sulla spesa da sostenersi, valutata a preventivo sulla base dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali, aumentati del 10% per spese generali, il seguente contributo:

- erogazioni ad uso prevalente domestico con posa di condotta stradale su sedi pubbliche:
  - 50% per lunghezza di nuova posa fino a 50 m. e per la parte di potenziamento rete;
  - 75% per la parte eccedente 50 m. e sino a 150 m.;
  - 100% per la parte eccedente 150 m.;
- erogazioni ad uso industriale o comunque non domestico o ad uso domestico, ma con posa su sedi private: 100%.

Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nella locazione di un esercizio o nell'esercizio dell'attività, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione, pagando il diritto fisso stabilito dai vigenti atti deliberativi aziendali, a condizione che il predecessore abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso SMA Torino. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data della nuova stipula saranno regolati fra le parti in un rapporto fra privati fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al predecessore.

In questo caso la decorrenza del contratto di somministrazione dell'acqua sarà concomitante con la data di lettura del contatore

effettuata dall'Utente al momento della presa di possesso dei locali.

Quando vengono riscontrati scoperti di pagamento relativi a fatturazioni di periodi precedenti, si procederà a sottoscrivere con il subentrante un nuovo contratto di fornitura. Contestualmente si darà luogo alla lettura del contatore o alla sua sostituzione con emissione di fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data a carico del predecessore, non escluso l'inserimento nella procedura di recupero del credito perdurando lo stato di morosità del subentrato medesimo. Al subentrante saranno fatturati i consumi a decorrere dalla data di lettura o sostituzione del contatore; il contributo di allacciamento di cui al precedente 4° comma sarà addebitato in bolletta alla prima fatturazione successiva alla stipula del nuovo contratto.

L'Utente che richiede la riattivazione di una concessione cessata, ma non smantellata, deve pagare le spese di riattivazione a preventivo.

Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente si deve stipulare una nuova scrittura e all'atto della sua stipulazione l'Utente deve pagare, il contributo di allaccio di cui al precedente 4° comma.

Per le prestazioni ed i lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall'Utente ed eseguiti da SMA Torino, le spese relative saranno rimborsate in base a preventivo o deconto.

Qualora, in relazione all'effettivo consumo, ad esclusivo giudizio della Direzione di SMA Torino, sia necessaria la sostituzione del contatore con altro di diametro diverso, non occorre la stipulazione di una nuova scrittura. La sostituzione è fatta a cura e carico di SMA Torino, mentre a cura e carico dell'Utente devono essere eseguite le necessarie modifiche dell'impianto privato.

Qualora, dopo la stipula del contratto ed in corso del medesimo, l'Utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi a SMA Torino per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio da SMA Torino a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'Utente. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

#### **ARTICOLO 4 - Durata del contratto**

Il contratto ha durata illimitata ed è soggetto alle condizioni di Regolamento e tariffarie nel tempo vigenti. È facoltà dell'Utente dare disdetta del contratto in qualunque momento, mediante richiesta debitamente sottoscritta e corredata dei dati necessari per l'individuazione dell'utenza.

#### **ARTICOLO 5 - Cessazione del contratto**

SMA Torino provvederà alla chiusura del contatore e alla risoluzione del contratto entro sette giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto secondo quanto previsto dall'art. 3. SMA Torino potrà a suo esclusivo giudizio procedere anche allo smantellamento dell'impianto.

Nel caso di disdetta comunicata dall'Utente - locatario, in forza dell'articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando SMA Torino da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione del servizio.

#### **ARTICOLO 6 - Erogazioni provvisorie**

Le modalità e le prescrizioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:

- a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
- b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo il giorno;
- c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco, l'accertamento dell'integrità delle installazioni di SMA Torino e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile l'installazione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, prima del rimborso della cauzione.

#### **ARTICOLO 7 - Modalità di somministrazione, numero di prese**

L'acqua viene somministrata all'Utente al rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli addetti di SMA Torino possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo.

Le erogazioni si intendono poste in esercizio, quando le opere da eseguire da SMA Torino siano compiute e pronte a funzionare. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. Il mese incominciato è computato per intero.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa, con le eccezioni previste dal presente

Regolamento. Ai richiedenti di nuovi allacciamenti è concessa, se richiesta la separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese.

L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione di SMA Torino, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

#### **ARTICOLO 8 - Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima**

Spetta a SMA Torino:

- a) stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall'Utente o consentito da SMAT stessa;
- b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore;
- c) determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

Qualora durante l'effettivo esercizio della presa la Direzione ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorranò modifiche dell'impianto privato l'Utente, dietro segnalazione scritta da parte di SMA Torino avrà l'obbligo di eseguirle.

In linea di massima SMA Torino assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un minimo di 25 metri ad un massimo di 50 metri di colonna d'acqua, riferiti al piano stradale.

Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata e che SMA Torino è tenuta a far conoscere all'Utente, oppure l'edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l'Utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni dell'articolo 10 del Regolamento.

La pressione massima di 50 m. di colonna d'acqua in rete può essere superata in talune località e negli impianti collinari: in tal caso l'Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, a SMA Torino od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

SMA Torino, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

#### **ARTICOLO 9 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni**

Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite dello stabile e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono eseguite, provviste e mantenute da SMA Torino contro pagamento delle somme determinate come dall'articolo 3 e nella scrittura. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva di SMA Torino, anche se l'Utente ha pagato l'importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente a SMA Torino e sono vietate agli Utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva della Direzione di SMA Torino, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

#### **ARTICOLO 10 - Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione**

Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per i materiali da utilizzare, valendosi, nella esecuzione di impresa di propria fiducia.

SMA Torino si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.

In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell'acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita l'erogazione, contemporanea a tutti i piani, di almeno un rubinetto della portata di 1/20 di litro al secondo per alloggio, in relazione alla pressione che ha l'acqua nelle condotte stradali. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all'articolo 8, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.

Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve sempre essere sgombra e ben visibile; inoltre la condotta interna deve

essere provvista, immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione e rubinetto di scarico dell'impianto privato.

Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture di SMA Torino dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.

Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola anti-ritorno, valvola a clapet, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dalla Direzione di SMA Torino all'Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.

È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso dell'acqua.

Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, SMA Torino, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri Utenti, potrà imporne l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione della portata, restando sollevata da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'Utente.

È fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore od alle tubazioni della rete interna.

#### **ARTICOLO 11 - Obblighi dell'Utente - fughe accidentali**

L'Utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti la condotta di presa, il contatore e gli altri apparecchi. Egli è responsabile verso SMA Torino dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.

L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale adeguati provvedimenti, anche con il lasciare defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite da agenti di SMA Torino; possono essere eseguite dall'Utente, se autorizzato dalla Direzione di SMA Torino stessa. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. SMA Torino non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie.

La SMA Torino si impegna ad agevolare l'Utente in caso di consumi eccezionali derivanti da fughe idriche sull'impianto interno a valle del contatore.

A tale fine potrà offrire ai propri utenti apposite garanzie assicurative a copertura sia dei maggiori importi esposti in bolletta sia agli oneri di pronto intervento.

Agli Utenti non assicurati la SMA Torino potrà riconoscere parziali riduzioni sulle bollette secondo i criteri stabiliti dai vigenti atti deliberativi aziendali.

#### **ARTICOLO 12 - Ispezioni e verifiche**

SMA Torino ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante a SMA Torino e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto a SMA Torino di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia soddisfatto SMA Torino stessa di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua,



una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di mc 200 di acqua alla tariffa base.

Ciò nonostante l'Utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennizzo.

#### **ARTICOLO 13 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità**

SMA Torino non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili interventi di manutenzione pure provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere obbligo di preavvisare l'Utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso. L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

L'acqua erogata da SMA Torino risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua.

L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione a SMA Torino che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

SMA Torino non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

Avuto riguardo agli obblighi dell'Utente particolarmente spettantigli in forza degli articoli 11 e 17, SMA Torino non può mai essere tenuta responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa fra questo e il contatore, sia dal contatore stesso per qualsiasi causa.

#### **ARTICOLO 14 - Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali**

Il pagamento delle somme dovute a SMA Torino deve essere effettuato dall'Utente, alle relative scadenze indicate sulle bollette, presso la Cassa di SMA Torino, contro rilascio di regolare quietanza, o a mezzo Banca o a mezzo Conto Corrente Postale.

In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso minimo di dieci giorni, SMA Torino può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso, l'Utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

- 3%, con un minimo di 0,15 € per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
- 5%, con un minimo di 0,25 € per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- 7%, con un minimo di 0,35 € per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate da SMA Torino.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore all'anno, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

#### **ARTICOLO 15 - Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi**

Le erogazioni a contatore possono essere concesse per i seguenti usi:

- Usi civili
  - domestico
  - comunità senza fini di lucro
  - commerciale
  - artigianale
  - agricolo
  - allevamento animali
  - locali deposito dotati di sistema di scarico
- Uso industriale
- Uso pubblico
- Uso subdistributori

Per gli usi diversi da quelli domestici e per comunità senza fini di lucro sono fissati dei consumi periodici minimi impegnati, da pagarsi anche se non consumati.

Tali consumi minimi possono essere scelti dall'Utente in misura non inferiore al 50% dei valori massimi riportati in tabella, sia se costituenti utenza diretta, sia se compresi nell'ambito di utenze condominiali.

USO INDUSTRIALE (per addetto):	mc/anno	12
USO COMMERCIALE:		
Negozi in generale	mc/anno	120
Uffici Banche	mc/anno	120
Lavanderie ad acqua	mc/anno	1.000
Bar	mc/anno	600
Ristoranti	mc/anno	1.000
Cinematografi Teatri	mc/anno	800
Sale danze	mc/anno	800
Alberghi e Pensioni (per ogni posto letto)	mc/anno	80
Ospedali - Case di Cura (per ogni posto letto)	mc/anno	140
Scuole, asili, oratori (per ogni allievo)	mc/anno	8
Circoli ricreativi, culturali, palestre (per n. presenze/giorno)	mc/anno	8
Magazzini - Depositi	mc/anno	120
Autolavaggi	mc/anno	800
Mense (per n. presenze/giorno)	mc/anno	8
Locali deposito dotati di sistema di scarico	mc/anno	60
USO ARTIGIANALE: Artigiani fino a 10 addetti	mc/anno	200

Gli altri casi di utilizzazione commerciale o artigianale, non contemplati dalla precedente tabella, sono trattati per analogia.

USO AGRICOLO:	mc/anno	180
Aziende frutticole, orticole, floricole (riservata agli operatori in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.)	mc/anno	400

USO ALLEVAMENTO ANIMALI: a consumo  
Compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all'attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.

Negli usi promiscui ove non fosse possibile procedere alla separazione degli impianti, il minimo impegnato viene calcolato sulla base del numero dei capi grossi.

per ogni capo (bovino, equino, caprino)	mc/anno	8
---	---------	---

Gli altri casi di utilizzazione per uso agricolo o allevamento animali non contemplati nella precedente tabella, sono trattati per analogia.

I predetti minimi impegnati annui vengono applicati proporzionalmente alla durata dei singoli periodi di fatturazione e valgono anche quali volumi di riferimento per l'applicazione del criterio di tariffazione articolato per scaglioni di consumo.

Per gli usi domestici il volume di riferimento, da parametrarsi in relazione alla durata dei periodi di fatturazione, è fissato in mc/anno 152 per alloggio.

Il volume di riferimento è comprensivo del quantitativo da erogarsi a tariffa agevolata ove ne ricorra l'applicazione ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.

È facoltà dell'Utente richiedere la revisione del minimo impegnato o del volume di riferimento qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso del fabbricato.

La relativa variazione contrattuale comporta la stesura di una nuova scrittura con addebito all'Utente delle sole spese di bollo.

Nei casi di comprovata necessità, l'Utente può richiedere la rimozione temporanea del contatore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo a SMA Torino la corresponsione di un consumo figurativo fatturato alla tariffa base vigente, rapportato al diametro di presa secondo la seguente tabella:

da diametro 13 a diametro 20	80	mc/anno
da diametro 25 a diametro 30	240	mc/anno
da diametro 40 a diametro 50	600	mc/anno
da diametro 60 e oltre	800	mc/anno

Nel caso di usi domestici o per comunità senza fini di lucro, la rimozione temporanea del contatore comporterà l'applicazione della sola quota fissa prevista dalla vigente normativa tariffaria.

L'Utente può liberamente attingere acqua dalla presa fino ad un quantitativo massimo annuo, rapportato alla durata dei periodi di fatturazione, pari a tre volte il valore limite del minimo impegnato o del volume di riferimento, mentre l'attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un'ora di attingimento medio, riferito al massimo annuo.

I diametri della presa e del contatore sono fissati dalla Direzione in base al presunto consumo massimo orario previsto come sopra.

La Direzione si riserva, a suo esclusivo giudizio, di variare il diametro del contatore senza dar luogo a variazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 16 - Utenze industriali**

Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, la Direzione di SMA Torino stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all'articolo 8, il calibro della presa e del contatore, in funzione del consumo massimo orario richiesto dall'Utente ed accettato da SMA Torino.

Conseguentemente, è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo garantito, concordato, caso per caso, fra la Direzione di SMA Torino e l'Utente in base al consumo massimo orario ed alle altre circostanze locali dichiarate dall'Utente.

La Direzione di SMA Torino ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del contatore e il consumo trimestrale garantito, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità di SMA Torino sia per cambiamenti riscontrati nell'utilizzazione.

Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo contatore secondo la tariffa in vigore.

Per le utenze industriali in atto, che richiedano un minimo diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell'anno precedente.

Nei casi in cui sia impossibile una valutazione reale del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi d'impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo trimestrale minimo garantito potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso da SMAT con i seguenti valori fissi:

presa diametro	13 mm.	200	mc/anno
presa diametro	20 mm.	800	mc/anno
presa diametro	25 mm.	1.600	mc/anno
presa diametro	30 mm.	2.400	mc/anno
presa diametro	40 mm.	4.000	mc/anno
presa diametro	50 mm.	10.000	mc/anno
presa diametro	60 mm.	14.000	mc/anno
presa diametro	80 mm.	20.000	mc/anno
presa diametro	100 mm.	40.000	mc/anno
presa diametro	150 mm.	80.000	mc/anno
presa diametro	200 mm.	120.000	mc/anno

Per superiori necessità, SMA Torino si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.

Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo:

- le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per forza motrice, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per piscine natatorie private;
- ogni altra utilizzazione non inequivocabilmente definibile come uso domestico propriamente detto od uso igienico-sanitario.

Nei casi di utenze per uso industriale o misto che comprendano utilizzazioni ad uso civile, anche in stabilimenti industriali, per le quali siano fissati nella tabella dell'articolo 15 i valori dei consumi minimi trimestrali garantiti, l'Utente ha facoltà di scegliere il minimo da lui ritenuto più favorevole tra quanto derivante dall'esclusiva applicazione della suddetta tabella e quanto proposto da SMA Torino in applicazione del presente articolo.

#### **ARTICOLO 17 - Accessibilità al contatore**

Sempre quando possa farsi comodamente, il contatore deve essere collocato nell'interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti di SMA Torino possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.

Ove non siano possibili tali condizioni, il contatore deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa ed il cambio del contatore stesso e ne sia facile la lettura.

Il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti da SMA Torino.

Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre a SMA Torino l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.

Il locale o pozzo destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..

Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il

contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere occasionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione fra la presa ed il contatore.

In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili a SMA Torino, quest'ultima procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate.

In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.

Quando l'impossibilità di leggere il contatore dipenda da cause dipendenti dall'Utente ed avendone fatta segnalazione al medesimo, SMA Torino ha diritto a sospendere l'erogazione qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di tre mesi.

#### **ARTICOLO 18 - Manutenzione del contatore**

SMA Torino provvede e mantiene il contatore, che rimane sempre di sua proprietà; all'atto della posa lo dà in consegna all'Utente (o a chi per esso) che deve rispondere della sua buona conservazione. Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese di SMA Torino; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura di SMA Torino e a spese dell'Utente. In particolare, si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.

#### **ARTICOLO 19 - Nolo del contatore**

Per gli usi diversi da quelli domestici e per comunità senza fini di lucro è dovuta una quota fissa a titolo di nolo dello strumento di misura (contatore) determinata in ragione degli impegni minimi contrattuali definiti come ai precedenti articoli e secondo lo scaglionamento previsto dalla tariffa in vigore.

#### **ARTICOLO 20 - Accertamento dei consumi e verifica del contatore**

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevato dal personale di SMA Torino.

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 7° comma dell'articolo 17.

L'Utente può chiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà eseguita presso i locali di SMA Torino con adeguata strumentazione. La spesa relativa, determinata in base alle disposizioni dell'articolo 3, è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.

Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'Utente, con una percentuale superiore al 5%, è rimborsato all'Utente stesso, oltre alla spesa di cui sopra, il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla percentuale di errore superiore al 5%, e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione.

#### **ARTICOLO 21 - Fatturazione**

La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'Utente si impegna a pagare quanto fatturato da SMA Torino in conseguenza dei metri cubi consumati, delle quote fisse e del nolo contatore come previsto dalla normativa vigente, dei canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

#### **ARTICOLO 22 - Erogazioni provvisorie a contatore - quantitativo minimo garantito mensile**

Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata coi canoni relativi. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessun abbuono si fa in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.

Il prezzo dell'acqua, le quote fisse e i noli contatore sono quelli della tariffa in vigore.

#### **ARTICOLO 23 - Fontanelle**

Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.

#### **ARTICOLO 24 - Apparati a deflusso continuo**

La quantità d'acqua in base alla quale viene concessa l'erogazione a deflusso continuo, è quella defluente liberamente in 24 ore al livello del

suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa. Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a 10 metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per multipli interi di 5 metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.

Il corrispettivo applicato è quello della tariffa vigente all'epoca della somministrazione.

#### **ARTICOLO 25 - Corrispettivo per apparati a deflusso continuo**

Le norme dei precedenti articoli 23 e 24 circa la quantità dell'acqua da fornire e il modo della misura, si applicano anche alle erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione in base alle tariffe in vigore.

#### **ARTICOLO 26 - Posizionamento idranti**

Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:

- 1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi;
- 2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore.

#### **ARTICOLO 27 - Uso degli idranti, impianti antincendio, tariffe e canoni**

Nel caso 1) dell'articolo precedente l'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio.

Nessuna responsabilità assume SMA Torino circa l'efficacia dell'uso delle bocche e sul valore della pressione di rete.

Dell'avvenuta apertura delle bocche, l'Utente deve dare avviso a SMA Torino entro 24 ore.

L'apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso di SMA Torino, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo all'applicazione dell'articolo 12.

Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri, il canone da pagare sarà aumentato o diminuito nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Il canone è comprensivo dell'intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali.

Tutta la rete privata deve essere costruita dall'Utente secondo le prescrizioni di SMA Torino, in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità. Non può essere interrata senza cunicolo a controtubo di protezione ed idonei pozzetti di ispezione. Casi particolari giustificati, di deroga alla precedente norma, se accettati da SMA Torino, saranno soggetti al canone di precarietà.

Per ogni punto di utilizzazione e bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa e sotto pressione di SMA Torino è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell'installazione e determinato in base alle tariffe vigenti.

Sono definiti "punti di utilizzazione" o "bocche":

- gli idranti, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione, ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando d'impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli (altresì considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati), e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio.

Sono definite "apparecchiature":

- le valvole (ad es.: di non ritorno), le saracinesche (ad es.: di sezionamento della rete privata), i rubinetti (ad es.: di scarico), ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all'impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all'efficienza della rete stessa.

Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione della pressione si richiama quanto disposto al 1° comma dell'articolo 13.

Spetta all'Utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.

È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche, per le quali potrà richiedere l'intervento di SMA Torino per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.

La presa è normalmente aperta; l'impianto privato da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova e scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla presa. Detto impianto privato può essere totalmente o parzialmente sotto pressione di SMA Torino.

L'Utente è tenuto a documentare dettagliatamente a SMA Torino, con disegni adeguati, regolarmente firmati, il proprio impianto, a partire dalla presa.

L'Utente deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti anche successivamente prescritti caso per caso da SMA Torino.

SMA Torino si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, con apposito contatore, se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'Utente, alla tariffa base vigente, l'importo dell'acqua che risulti dispersa.

Nel caso 2) dell'articolo 26, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non vi è corresponsione di canone, tutta l'acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l'estinzione d'incendi, sarà misurata a contatore e addebitata secondo le tariffe vigenti.

Sono considerati sotto pressione di SMA Torino anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano la presa di SMA Torino collegata in modo tale da consentire il flusso dell'acqua proveniente dalla presa senza necessità d'interventi di qualsiasi sorta.

Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete di SMA Torino.

#### **ARTICOLO 28 - Manutenzione idranti e bocche antincendio**

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6° comma dell'articolo 27, sono a carico dell'Utente.

Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate in bolletta in base alla tariffa in vigore.

## **Sezione raccolta e trattamento acque reflue - Norme contrattuali relative alla raccolta ed al trattamento delle acque reflue urbane.**

### **ARTICOLO 29 - Definizione della rete di canalizzazioni e degli impianti**

SMA Torino gestisce il sistema di raccolta ed i relativi impianti di trattamento delle acque reflue urbane, costituiti da un grande impianto centralizzato, sito in Castiglione Torinese, e da altri impianti minori.

I Comuni ed i singoli Utenti interessati potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento redatto in relazione alle caratteristiche delle reti di canalizzazione e degli impianti e allo scopo di evitare il danneggiamento degli stessi a seguito di immissioni non compatibili con il dimensionamento delle reti e con i processi di depurazione.

### **ARTICOLO 30 - Portata delle fognature comunali immesse nella rete**

La rete di raccolta è stata dimensionata per smaltire le acque nere immesse dai singoli Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 "Norme transitorie per le immissioni". La somma delle portate di acque reflue che ogni Comune potrà riversare nelle canalizzazioni non potrà superare il limite riportato nella tabella (allegato n. 1), prevista come portata media su base annua e portata massima giornaliera.

Per quanto riguarda le portate che ogni Comune immetterà nei singoli rami del collettore all'interno dell'area di propria competenza vale la suddivisione riportata nella planimetria (allegato n. 2), fatto salvo quanto previsto al seguente art. 31.

Le misure delle portate effettivamente riversate da ogni Comune nelle canalizzazioni saranno verificate da SMA Torino nelle sezioni indicate in planimetria (allegato n. 3).

### **ARTICOLO 31 - Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nella rete**

Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate alla rete solo se prima dell'immissione nel collettore sarà realizzato un idoneo sfioratore.

Le portate delle fognature miste che ogni Comune potrà immettere nella rete non dovranno in ogni caso superare il quantitativo fissato dall'art. 6 della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, come modificata dalla L.R. 37/96, pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco indicata nella tabella allegato n. 1.

In caso di Comuni con più di una immissione della propria rete municipale nel collettore, oltre alla verifica sulla quantità totale, ogni singola immissione dovrà essere congruente con la portata ammissibile prevista nel collettore ricevente. Le portate ammissibili sono riportate nella planimetria allegato n. 2.

Tutti gli allacciamenti delle fognature miste saranno accettati in via provvisoria in attesa dell'adeguamento della rete da parte di ogni Comune interessato.

### **ARTICOLO 32 - Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nei canali collettori**

L'immissione delle fognature comunali nei collettori dovrà essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione da parte di SMA Torino al Comune proprietario della condotta.

La richiesta di allacciamento in carta libera dovrà essere presentata dal Comune corredando la domanda con la seguente documentazione in duplice copia:

- a) strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata);
- b) planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete (possibilmente in scala 1:1000);
- c) profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima si immettono;
- d) relazione tecnica che riporti i seguenti dati:
  - dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;
  - la portata media giornaliera;
  - le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate;
  - qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;
- e) relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e manufatti);
- f) disegni relativi al pozzetto di ispezione ed eventuale sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore e delle opere di manovra atte a bypassare l'immissione in caso di necessità, in conformità alla tipologia riportata negli allegati n. 4a e n. 4b;
- g) elencazione delle strade, vie, piazze, ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.

L'immissione dovrà avvenire in un pozzo del canale esistente e le opere di allacciamento dovranno realizzarsi con le caratteristiche riportate nei modelli allegati n. 5a, 5b e 5c.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa. Nell'atto di autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da immettere nel collettore e la data di attivazione dell'immissione stessa.

Concessa l'autorizzazione all'immissione nei collettori, la relativa opera sarà eseguita dal Comune stesso nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima e sotto il controllo di SMA Torino.

### **ARTICOLO 33 - Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni**

Le autorizzazioni sono concesse a tempo indeterminato ma sempre col presupposto che la situazione di fatto riportata negli allegati tecnici e accertata al momento della concessione non muti.

Le immissioni potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni, di tutto o di parte dell'impianto di Depurazione.

Il Comune dovrà a tal fine mantenere sempre in efficienza gli scaricatori di emergenza di propria competenza.

Le immissioni potranno altresì essere sospese o parzializzate quando risultassero non conformi a quanto prescritto nell'autorizzazione.

### **ARTICOLO 34 - Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete**

I Comuni sono responsabili dei danni provocati da realizzazioni difformi da quanto autorizzato da SMA Torino o dei danni conseguenti a portate maggiori dei limiti riportati negli allegati n. 1 e n. 2.

I Comuni adegueranno i loro Regolamenti fognari alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **ARTICOLO 35 - Autorizzazione di allacciamento di scarichi privati alla rete/ nei canali collettori**

Qualora ricorrano motivate circostanze eccezionali per dimensioni di scarico o particolari circostanze locali, SMA Torino potrà, di concerto con l'Amministrazione comunale interessata, rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi nei collettori.

L'autorizzazione all'allacciamento ai collettori dovrà essere richiesta a SMA Torino mediante domanda in bollo e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'insediamento.

La domanda di allacciamento dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento al collettore, via e numero civico;
- cause che rendono impossibile convogliare i suddetti scarichi nei canali di fognatura comunali.

Si dovrà allegare alla domanda un progetto in triplice copia debitamente firmato da un tecnico iscritto all'Albo Professionale contenente:

- 1) Relazione Tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile, nonché, se di origine industriale, le loro caratteristiche qualitative ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
  - 2) Planimetria generale della zona, scala 1:1500 estesa ad un raggio di almeno 250 m. dal punto di immissione nella rete con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore.
  - 3) Planimetria scala 1:200 o 1:500 riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore.
- Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale.
- 4) Sezione scala 1:100 che riporti il profilo del canale con le relative pendenze che dovranno essere maggiori o uguali al 3% del pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
  - 5) Particolari in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.
  - 6) Concessione edilizia dello stabile e/o ultime bollette luce, gas e acqua.
  - 7) Una marca da bollo.
  - 8) L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'Utente di una quota stabilita da SMA Torino a parziale compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo.
  - 9) A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento SMA Torino potrà richiedere la costituzione di una cauzione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
  - 10) Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nel collettore il proprietario della fognatura dovrà chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione con la procedura sopra indicata. Qualora in una fognatura privata recapiti uno scarico il cui volume non è quantificabile con valide misurazioni dovrà essere installato un idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore a cura ed onere del proprietario della fognatura.



11) Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con SMA Torino. In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedere SMA Torino con addebito dei costi al proprietario della fognatura privata.

#### **ARTICOLO 36 - Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete**

La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato da SMA Torino.

Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare a SMA Torino apposita comunicazione ed ottemperare alle prescrizioni richieste anche in corso d'opera da SMA Torino.

La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente così come resta a carico del richiedente ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste da SMA Torino.

Il richiedente ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive.

#### **ARTICOLO 37 - Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni**

L'autorizzazione di cui al precedente art. 35 viene rilasciata in via provvisoria finché sussisteranno le circostanze eccezionali previste dallo stesso articolo o per disposizioni della competente Autorità Comunale.

Al fine di limitare il numero degli allacciamenti al collettore è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature private, in un unico pozzetto d'ispezione.

Qualora per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, SMA Torino potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento.

#### **ARTICOLO 38 - Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla rete**

Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti ai collettori dovranno essere autorizzati da SMA Torino, la quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

#### **Articolo 39 - Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete.**

SMA Torino potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla rete dei collettori, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso, per garantire la funzionalità del Servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane.

SMA Torino è dotata di un'unità mobile completamente accessoriata che permette il controllo dell'interno dei canali con telecamera montata su carrello filoguidato, e la videoregistrazione su videocassetta delle riprese televisive delle ispezioni effettuate.

Il servizio di tale unità televisiva, su richiesta scritta a SMA Torino potrà essere consentito sia ai Comuni soci che ad altri Enti pubblici o privati sulla base dello specifico regolamento d'oneri approvato da SMA Torino.

#### **ARTICOLO 40 - Diritto di passaggio di acquedotto - attraversamento proprietà private**

Le aree attraversate dai canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto. Pertanto SMA Torino ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario.

Il personale incaricato di SMA Torino ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

SMA Torino si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

#### **ARTICOLO 41 - Classificazione e definizione degli scarichi**

Gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie: "Acque reflue domestiche" ed "Acque reflue industriali", come definite dalla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 74,

punti 1g ed 1h).

Ai fini dell'applicazione di tali definizioni, nell'ambito del settore di lavorazioni alimentari, come criterio di demarcazione fra attività che producono scarichi di acque reflue industriali ed attività i cui scarichi sono compresi nella definizione di acque reflue domestiche si adotta il seguente: sono acque reflue industriali gli scarichi da insediamenti che effettuano la distribuzione a terzi del prodotto finito, mentre sono acque reflue domestiche quelle scaricate da insediamenti che provvedono esclusivamente alla distribuzione di beni presso il luogo di produzione, quali gastronomie, macellerie, ristoranti, self-service, mense aziendali.

#### **ARTICOLO 42–Immissioni di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne**

Le immissioni di acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne sono disciplinate dal Regolamento approvato con D.P.G.R. del 20 febbraio 2006 n. 1/R e successive modifiche. Qualora tali immissioni recapitino in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, i piani di prevenzione e gestione di cui all'articolo 9 di tale Regolamento vengono presentati al Gestore del Servizio Idrico Integrato e da questo approvati.

Le immissioni di cui al presente articolo, qualora recapitanti in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, sono soggette al controllo ed alla fatturazione da parte del Gestore di tale Servizio. L'approvazione dei piani di prevenzione e gestione è soggetta alle spese di istruttoria il cui importo viene determinato dall'Autorità d'Ambito.

#### **ARTICOLO 43 - Scarichi di acque reflue domestiche**

a) Recapitanti in rete fognaria allacciata ad un impianto di depurazione.

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione allo scarico, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.

b) Recapitanti in rete fognaria non allacciata ad un impianto di depurazione. Nelle more di realizzazione di idonei trattamenti, gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non ancora collegata ad un impianto di depurazione terminale, necessitano di autorizzazioni all'allacciamento, e sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico terminale della fognatura, che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.

a) Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato può stabilire oneri aggiuntivi per il servizio di fognatura e depurazione commisurate al carico inquinante dei reflui e dettare specifiche prescrizioni tecniche per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche per renderle compatibili con le strutture esistenti di fognatura e depurazione. Per le verifiche di qualità/quantità degli scarichi di acque assimilate ad acque reflue domestiche il gestore del servizio idrico integrato può prescrivere l'installazione di idonei pozzetti di campionamento e misuratori di portata.

#### **ARTICOLO 44 - Scarichi di acque reflue industriali**

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18/02/2005, n° 59, l'autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali recapitanti in rete fognaria è rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, a seguito di idonea istanza, redatta in conformità al facsimile di cui all'allegato n. 5.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'ATO 3, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 salvo per quanto previsto ai successivi articoli.

In situazioni particolari il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà autorizzare lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non ancora servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Gli oneri relativi all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, determinati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in ragione dell'indice di priorità del singolo scarico (vedi allegato n. 12), sono a carico del richiedente.

In base alle risultanze dell'istruttoria, l'autorizzazione potrà contenere specifiche prescrizioni, opportunamente motivate, finalizzate ad acquisire informazioni utili su aspetti del processo produttivo e dell'eventuale depurazione che possono influenzare la qualità e/o la quantità dei reflui scaricati in fognatura.

Ove necessario e tecnicamente fattibile, al fine di quantificare esattamente il volume dei reflui che sono scaricati nel pozzetto di scarico fiscale, nell'autorizzazione può essere richiesta l'installazione di un sistema di misurazione del flusso degli scarichi.

In base all'indice di priorità dell'insediamento, nell'autorizzazione allo scarico saranno indicati il numero di autocontrolli (campionamenti ed analisi) che l'utente dovrà effettuare sui reflui scaricati in fognatura; questi autocontrolli potranno variare da un minimo di uno nell'arco di durata dell'autorizzazione a un massimo di quattro controlli l'anno, salvo motivate eccezioni.

La data di tali autocontrolli dovrà essere comunicata in anticipo al gestore del Servizio Idrico Integrato, il quale potrà presenziare al prelievo e potrà procedere autonomamente a campionamenti e verifiche delle prescrizioni dell'autorizzazione e della normativa di settore.

I risultati degli autocontrolli dovranno essere inviati al gestore non appena disponibili, i risultati di tutte le eventuali registrazioni dei parametri di processo previste in autorizzazione dovranno essere conservati presso l'utente e resi disponibili su richiesta del personale incaricato dei controlli; potrà essere richiesta la fornitura periodica dei dati raccolti in forma aggregata.

Nel caso che le risultanze degli autocontrolli evidenzino il superamento dei limiti di emissione, il titolare dell'autorizzazione dovrà informare il gestore del Servizio Idrico Integrato, mettere in atto opportune procedure per verificare le cause della non conformità, ripristinare la condizione di accettabilità dello scarico e procedere a un nuovo autocontrollo.

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono sottoscrivere le condizioni generali per l'esercizio dell'autorizzazione allo scarico, che rappresentano il contratto per il servizio di fognatura e depurazione.

L'Utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni nelle condizioni di effettuazione o nella qualità dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.).

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18/02/2005, n° 59, l'autorizzazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, ha la

durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all'allegato n. 6. Le attività di verifica ed ispezione presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06, sono effettuate dal personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato all'uopo incaricato, secondo le modalità di cui agli artt. 50 e 51 del presente regolamento. Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme al disegno di cui all'allegato n. 7, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 108, comma 5, del D. Lgs. 152/06. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente. L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà essere garantito e consentito senza indugi l'accesso all'area da parte del personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

#### **ARTICOLO 45 - Scarichi di sostanze pericolose**

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla Tab. 3/A, allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda dovrà essere completata con quanto previsto dal sopraccitato fac-simile allegato n. 5 per la parte relativa.

Per gli scarichi di cui al comma precedente, oltre ai limiti di cui alla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – del medesimo allegato, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 152/06, devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante di cui alla citata Tabella 3/A, come riportati nella relativa autorizzazione allo scarico.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, il Gestore del Servizio Idrico Integrato con l'autorizzazione può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di misura o di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 8 dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente.

Tali strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato all'uopo incaricato. L'Utente è responsabile del loro regolare funzionamento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

Ai fini di cui all'art. 78 del D. Lgs. 152/06, per monitorare la presenza negli scarichi delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, il titolare dello scarico in fase di rinnovo o di richiesta dell'autorizzazione allo scarico, deve compilare la dichiarazione di cui all'allegato n. 11.

#### **ARTICOLO 46 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria da attività soggette al Regolamento CEE/UE n°1774 del 03/10/2002 e successive modificazioni e d integrazioni**

Per le attività soggette al Regolamento CEE/UE n°1 774 del 03/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo all'Utente rispettare tutte le prescrizioni riportate sull'autorizzazione sanitaria rilasciata, per l'esercizio dell'attività, dall'Autorità competente.

Nei casi previsti dal sopra citato regolamento, prima dello scarico le acque reflue industriali dovranno essere sottoposte ad adeguato pretrattamento atto a trattenere i materiali di origine animale (da detto trattamento sono escluse eventuali acque di raffreddamento).

È comunque vietato recapitare in rete fognaria sottoprodotti di origine animale rientranti nella disciplina prevista dal sopra citato regolamento, ancorché in forma liquida, quali ad esempio sangue, siero, siero di latte.

#### **ARTICOLO 47 – Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione**

Si definiscono "principali impianti di depurazione" quelli aventi una potenzialità di progetto pari o superiore a duemila abitanti equivalenti.

Ai sensi dell'Articolo 107, comma 1, del D. Lgs. 152/06, gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in uno degli impianti di depurazione principali possono essere sottoposti a valori-limite di emissione meno restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Tabella 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. La concessione dei valori limite di emissione in deroga è subordinata ad una valutazione tecnica volta a verificare che tale deroga risulti compatibile con il regolare funzionamento dell'impianto e non comprometta il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane, né il riutilizzo di acque e fanghi.

Limiti di emissione e prescrizioni stabiliti in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico:

1) Scarichi derivanti da attività di macellazione animali.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali.

Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 2 dell'allegato 9, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

2) Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale. Ai reflui derivanti da questo tipo di insediamenti si applicano i limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 2 dell'allegato 9, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

3) Scarichi derivanti da attività di autolavaggi, lavanderie e laboratori odontotecnici.

I limiti massimi in concentrazione sono quelli di cui alla Tabella 3 dell'allegato 9.

Restano fermi in ogni caso i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

4) Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto.

In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei

relativi mezzi di trasporto.

Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 9, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

5) Scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o di materiali inerti.

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U. e di materiali inerti e di gestione dei relativi impianti di smaltimento, appartenenti alle categorie a) e b) di cui all'articolo 4.1 del D. Lgs. 36/2003 e successive modificazioni, e gli impianti di compostaggio e selezione degli R.S.U.

Nell'atto autorizzativo potranno essere indicate limitazioni ai volumi massimi scaricabili in rete fognaria da ciascuna attività, in funzione della capacità residua di trattamento dell'impianto.

Sotto il profilo della qualità, gli scarichi di questi insediamenti devono risultare allineati ai limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 9, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

6) Scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque.

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque. Gli scarichi in reti fognarie per le acque reflue urbane derivanti da questo tipo di insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tab. 5 dell'allegato 9, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

7) Scarichi di biomasse.

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da processi biologici effettuati presso stabilimenti industriali, che dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tab. 6 dell'allegato 9. In funzione della capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione, il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva la definizione dei quantitativi da trattare.

8) Scarichi da insediamenti diversi.

Agli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per aver analoga composizione quali-quantitativa, fermi restando i limiti in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per tutti gli altri parametri.

Limiti di emissione stabiliti in base a specifiche esigenze:

9) Scarichi di prodotti biologici.

Rientrano in questa tipologia gli scarichi di prodotti biologici che, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - Scarico in rete fognaria - dell'All.5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo Allegato, possono risultare utili alle fasi biologiche del trattamento di depurazione presso i principali impianti di depurazione.

In particolare sono accettati, sulla base di una istruttoria specifica, prodotti biologici derivanti da cicli delle industrie alimentari, delle industrie vitivinicole, delle industrie in genere che producono prodotti ad alto valore di BOD<sub>5</sub> e basso valore di Azoto.

Il quantitativo giornaliero ammesso derivante da questa tipologia di scarichi è stabilito in funzione della capacità residua di trattamento dell'impianto e i relativi limiti di accettabilità in concentrazione vengono fissati di volta in volta sull'atto autorizzativo.

10) Scarichi con deroghe specifiche.

Gli Utenti titolari di scarichi di cui al precedente art. 44 che, sulla base di esigenze specifiche intendono richiedere deroghe motivate per uno o più parametri previsti dalla Tab. 3 - Scarico in rete fognaria - dell'All. 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo allegato, possono inoltrare richiesta di deroga al Gestore del Servizio Idrico Integrato, specificando oltre al tipo di parametro il valore limite a cui si intenderebbe allineare lo scarico.

Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo dal punto 1) a punto 7) sono autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06, con atto esplicito del Gestore del Servizio Idrico Integrato rilasciato a seguito di presentazione di idonea istanza in accordo al fac-simile allegato n. 10.

I titolari di scarichi che intendono avvalersi delle deroghe di cui ai punti 8), 9) e 10) del presente articolo devono inoltrare istanza motivata.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, effettuata l'istruttoria tecnica, potrà consentire lo scarico in deroga rilasciando una nuova autorizzazione, o modificando quella vigente, sulla quale verranno fissati i nuovi limiti, previa accettazione da parte dell'Utente delle nuove condizioni economiche per il servizio di depurazione.

Le deroghe concesse potranno comunque essere revocate con provvedimento motivato del Gestore del Servizio Idrico Integrato qualora in relazione a tali deroghe vengano meno le condizioni di buon funzionamento dell'impianto ove recapita lo scarico o di riutilizzo delle acque e dei fanghi.

Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in reti fognarie per le acque reflue urbane e di eventuali immissioni di acque di dilavamento/lavaggio piazzali dagli insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato negli artt. 42 e 44.

Per tutti gli insediamenti di cui al presente articolo il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di definire con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del quantitativo di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

#### **ARTICOLO 48 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori**

Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori, il Gestore del Servizio Idrico Integrato a seguito di specifiche valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. 152/06, ha facoltà di rilasciare autorizzazioni allo scarico con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, in base alle caratteristiche sia dello scarico che dell'impianto interessato, ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/06.

#### **ARTICOLO 49 - Qualificazione del personale incaricato dell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e delle attività di controllo**

Per gli scarichi di acque reflue recapitanti in rete fognaria, compresi gli scarichi soggetti al decreto legislativo 18/02/2005, n° 59, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità di controllo ed effettua le verifiche necessarie al fine di assicurare il corretto funzionamento degli

impianti di fognatura e depurazione ed il rispetto della disciplina allo scarico per le acque reflue urbane.

Il personale tecnico qualificato incaricato di svolgere le attività di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del D. Lgs. 152/06 è legittimato ad eseguire il controllo degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il tesserino di riconoscimento del personale incaricato è rilasciato per la durata di 5 anni, e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi.

#### **ARTICOLO 50 - Esecuzione dei controlli**

La gestione delle autorizzazioni allo scarico, gli autocontrolli a carico del titolare dello scarico ed i controlli eseguiti direttamente dal personale incaricato al controllo hanno lo scopo di assicurare un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

I sopralluoghi presso gli insediamenti soggetti a controllo sono eseguiti in esecuzione di apposito ordine di servizio. Le verifiche relative all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione hanno luogo di norma su appuntamento, previo esame della documentazione inoltrata con l'apposita istanza. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, possono essere effettuati sopralluoghi nelle giornate in cui sono programmati gli autocontrolli a carico del titolare dello scarico; il personale incaricato al controllo ha inoltre facoltà di disporre ed eseguire ulteriori sopralluoghi e campionamenti senza preavviso presso gli insediamenti soggetti a controllo.

Tali controlli possono essere a campione, pianificati in base all'indice di priorità dello scarico, oppure a seguito di anomalie riscontrate nei reflui in rete fognaria.

Per quanto concerne unità produttive non censite verranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste motivate o a seguito di segnalazioni particolari.

Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi, l'incaricato con la qualifica più elevata presente procederà senza ulteriori indugi con l'obbligo di redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione riporterà ogni fatto rilevante conseguente all'indagine eseguita.

#### **ARTICOLO 51- Modalità di esecuzione delle ispezioni**

Il personale incaricato del sopralluogo dopo essersi qualificato mediante esibizione della tessera di riconoscimento, dovrà chiedere l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter procedere alle verifiche previste e per accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si menzionerà il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Nel caso di controlli senza preavviso il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua sulla base delle disposizioni impartite nell'ordine di servizio relativo.

Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

#### **ARTICOLO 52 - Prelievo dei campioni**

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni. In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.

Qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelievo.

Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri.

Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.

Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare, secondo quanto previsto dall'allegato 15.

Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli ispettori incaricati al controllo e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Sul verbale di prelievo viene dato preavviso della data ed ora di apertura dei campioni indicando l'ubicazione del laboratorio presso cui verrà effettuata l'analisi.

Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.

I contenitori sigillati verranno consegnati a cura del personale incaricato al controllo, nel più breve tempo possibile, al Laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi di rito.

#### **ARTICOLO 53 - Conservazione dei campioni**

Dal momento del prelievo sino alla consegna al Laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi i campioni sono conservati, a norma IRSA-CNR, refrigerati a 4 +/-3°C.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

#### **ARTICOLO 54 - Disposizioni operative**

L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali), verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio.

#### **ARTICOLO 55 – Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi**

Tutti gli utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo al Gestore del Servizio Idrico Integrato una denuncia della quantità delle acque prelevate e della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso le sedi del Gestore del Servizio Idrico Integrato e presso i Comuni.

Gli Utenti, se introducono modificazioni che influiscono sulla qualità delle acque scaricate dovranno segnalare preventivamente tale variazione. La diversa fatturazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

L'Utente, che a seguito di riscontrata variazione nella qualità dello scarico non potesse più usufruire della tariffa ridotta, dovrà tempestivamente comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato tale variazione. In tal caso l'applicazione della tariffa più elevata avrà decorrenza dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la comunicazione.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali, ovvero se tali strumenti non siano mantenuti in efficienza, si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate. In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata, in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori del misuratore.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.

#### **ARTICOLO 56 – Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto**

Per gli Utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto, i corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione sono calcolati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del volume approvvigionato misurato tramite apposito contatore o, in mancanza/inattendibilità di questo, determinato forfaitariamente in misura non inferiore a:

- 80 metri cubi annui per persona utilizzatrice residente;
- 40 metri cubi annui per persona utilizzatrice non residente.

I valori forfetari di cui sopra sono dimezzati nel caso in cui l'Utenza disponga per lo stesso sito, ad integrazione della fonte di prelievo autonomo, di allacciamento ad acquedotto.

L'eventuale modifica del numero di persone e/o del loro stato di residenza troverà applicazione sulla prima bolletta emessa successivamente alla notifica della modifica stessa.

Il rilievo dei volumi approvvigionati è effettuato a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato che si riserva comunque, laddove ritenuto necessario e a suo insindacabile giudizio, il diritto di chiederne la quantificazione mediante autocertificazione da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento su modelli all'uopo predisposti.

#### **ARTICOLO 57 – Modalità e termini di pagamento della tariffa**

L'addebito dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione è effettuato con apposita fattura/bolletta emessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base dei volumi determinati a norma degli articoli precedenti e delle tariffe in vigore.

L'Utente dovrà pagare l'importo addebitato nei termini e secondo le norme riportate sulla stessa fattura.

In caso di ritardato pagamento, l'Utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

- 3% per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
- 5% per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- 7% per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Su tutte le somme a debito, dopo un ritardo di pagamento superiore all'anno, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

Le tariffe per le utenze civili, per le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne, e le tariffe per le utenze produttive sono stabilite ed approvate dall'Autorità d'Ambito, ad eccezione degli oneri aggiuntivi per gli scarichi autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 47, che sono stabiliti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

#### **ARTICOLO 58 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie di rifiuti e materiali ammessi**

Come disposto dal comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, previa comunicazione all'autorità competente da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, possono essere conferiti per il trattamento presso gli impianti principali abilitati a svolgere tale servizio, tramite autobotti e/o condotte dedicate, i rifiuti liquidi e materiali appartenenti alle sotto elencate categorie:

1) Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura (liquami aventi caratteristiche qualitative già riportate negli articoli da 43 a 46).

2) Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai

sensi del comma 3 dell'art. 100 del D. Lgs 152/06.

3) Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

I rifiuti liquidi/materiali di cui al presente articolo sono ammessi solo se prodotti nell'ambito territoriale ottimale n. 3 di cui alla L.R. 20.01.1997 n. 13, oppure da altro Ambito territoriale sprovvisto di impianti adeguati.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, previa comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 110, D. Lgs 152/06, può consentire il conferimento, presso gli impianti di depurazione minori, unicamente dei rifiuti di cui al punto 2) originati nel Comune ove è ubicato l'impianto, ovvero da altri Comuni limitrofi, compatibilmente con la residua capacità di trattamento dell'impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, del D. Lgs 152/2006.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006, il Gestore del Servizio Idrico Integrato può consentire presso gli impianti principali il conferimento di altri rifiuti liquidi, anche provenienti da comuni non compresi nell'ATO 3, limitatamente a tipologie e quantitativi autorizzati espressamente dalla Provincia di Torino ai sensi della parte quarta del D. Lgs 152/2006, o del D. Lgs. 59/2005, nel rispetto di specifiche procedure di accettazione e gestione nonché dei valori limite di accettabilità stabiliti.

Qualora la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 3 sia delegata a più soggetti operativi, vengono stipulate apposite convenzioni con i diversi soggetti operativi per regolare gli aspetti economici dei conferimenti di rifiuti .

#### **ARTICOLO 59 - Qualificazione del trasportatore per il conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti**

Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Le ditte di autotrasporto per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato dovranno dotarsi dell'apposita licenza valida per un periodo di quattro anni, che viene rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, a seguito della presentazione di una specifica domanda in conformità all'allegato n. 13. Le spese di rilascio della licenza sono a carico del richiedente.

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti di rifiuti agli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato.

Non sono ammessi scarichi a mezzo autobotti nei pozzetti lungo le reti fognarie consortili e comunali.

#### **ARTICOLO 60 - Convenzione per il trattamento di rifiuti/materiali presso gli impianti autorizzati**

I conferimenti dei materiali di cui all'art. 58, punti 2) e 3), se provenienti da comuni aderenti all'ATO 3, sono sempre ammessi presso gli impianti autorizzati a riceverli ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 152/2006 nei limiti quantitativi consentiti dalla capacità residua dell'impianto.

I conferimenti di acque reflue industriali/rifiuti liquidi sono ammessi, compatibilmente con la capacità residua dell'impianto a condizione che sia stipulata con il produttore apposita convenzione nella quale vengono stabiliti i limiti di accettabilità in termini qualitativi e quantitativi tali da non compromettere il rispetto delle norme di emissione dello scarico terminale di acque reflue urbane. Tale convenzione vincola il produttore del rifiuto conferito al rispetto dei limiti di accettabilità ivi stabiliti e stabilisce le condizioni economiche per il servizio di ricevimento e trattamento.

Il produttore, per poter conferire agli impianti del Servizio Idrico Integrato, deve produrre come omologazione del rifiuto:

- una relazione sul ciclo produttivo che origina le acque reflue/rifiuti liquidi oggetto della convenzione, specificando il codice C.E.R. del rifiuto;
- caratterizzazione analitica firmata da un tecnico abilitato, salvo eccezioni motivate in base alle caratteristiche del rifiuto;
- la dichiarazione relativa alle sostanze pericolose di cui all'allegato 11.

È onere del produttore fornire periodicamente, con la frequenza specificata nella convenzione, nuovi certificati analitici attestanti che i rifiuti liquidi conferiti rispettano i limiti qualitativi previsti dalla convenzione.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato stabilisce l'importo da corrispondere per l'istruttoria relativa all'attivazione ed al rinnovo della convenzione e può richiedere, nell'ambito della convenzione, la stipula da parte del richiedente di idonea polizza fidejussoria, di entità commisurata al quantitativo ed alla tipologia dei rifiuti da trattare.

#### **ARTICOLO 61 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti**

Il produttore ed il trasportatore che conferiscono agli impianti acque reflue/rifiuti liquidi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs 152/06.

Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione rifiuti in triplice copia compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo.

Due copie del formulario di identificazione rifiuti, controfirmate da personale autorizzato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, saranno riconsegnate al trasportatore che ne dovrà conservare una e consegnare a sua cura l'altra copia al mittente del carico, la terza copia è trattenuta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

#### **ARTICOLO 62 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti**

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato fornisce indicazioni su orari, modalità e tipologia di conferimenti presso gli impianti abilitati al ricevimento di rifiuti liquidi a mezzo autobotte. Lo scarico deve essere effettuato autonomamente, di norma mediante manichetta diametro max 150 mm. nell'apposito punto di immissione localizzato in testa all'impianto, alla presenza di personale incaricato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

#### **ARTICOLO 63 - Acque reflue/rifiuti liquidi conferiti agli impianti: controlli e campionamenti**

È facoltà del Gestore del Servizio Idrico Integrato eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, mediante personale tecnico incaricato, controlli

sia documentali che visivi/olfattivi/strumentali relativi alle caratteristiche del rifiuto.

Nel caso dei conferimenti a mezzo autobotte presso impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, in considerazione del ridotto impatto volumetrico che detti rifiuti hanno rispetto al volume di acque reflue afferenti all'impianto di depurazione, i controlli vengono eseguiti di norma mediante verifica documentale, e verifica delle caratteristiche macroscopiche del rifiuto, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi.

Quando il controllo rileva una palese non conformità del rifiuto conferito, il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.

Inoltre per i rifiuti di cui al punto 2) dell'art. 58, il trasportatore dovrà appurare, prima di eseguire le operazioni di carico del refluo presso il mittente, la natura del rifiuto da aspirare accertandosi che lo stesso risulti costituito unicamente da acque reflue domestiche. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato potrà procedere a verifiche presso il mittente.

In ogni caso il personale incaricato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato può prelevare campioni del refluo nel corso dello scarico. Quando il campionamento ha lo scopo di verificare la rispondenza del rifiuto conferito ai valori limite stabiliti in convenzione, al vettore viene consegnata copia del verbale di prelievo controfirmato dal vettore stesso, unitamente ad una eventuale aliquota del campione; viene altresì data comunicazione scritta al produttore del rifiuto circa luogo, data e ora di inizio delle analisi.

#### **ARTICOLO 64 - Responsabilità nel corso dei conferimenti**

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato declina ogni responsabilità per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all'automezzo o al personale della Ditta che effettua il conferimento.

#### **ARTICOLO 65 - Sanzioni per inottemperanza delle norme per scarichi di acque reflue e per immissioni di acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio di aree esterne nelle reti fognarie per le acque reflue urbane**

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 del medesimo decreto, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà a determinare l'importo della sanzione tenuto conto dei criteri di cui all'allegato n. 14, ed in base delle disposizioni di cui agli articoli 135, 136 del citato decreto, come applicate dalla normativa regionale del Piemonte.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 137 del D. Lgs. 152/06 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Per scarichi da insediamenti soggetti al D. Lgs. 59/2005, si applica quanto previsto all'art. 11, comma 6 e 7 del medesimo decreto.

#### **ARTICOLO 66 - Provvedimenti amministrativi**

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 130 del D.Lgs. 152/06.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa. La morosità dell'utente protratta per oltre 6 mesi può comportare la sospensione dell'autorizzazione allo scarico. Per scarichi da insediamenti soggetti al D. Lgs. 59/2005, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà ad informare l'autorità competente ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art.11, comma 9, del medesimo decreto.

#### **ARTICOLO 67 - Sanzioni relative al conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi agli impianti**

Il superamento dei limiti in concentrazione stabiliti dalle convenzioni di cui al precedente art. 60, o comunque il conferimento di acque reflue/rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto dell'art. 58 del presente Regolamento potrà comportare:

a) Qualora i superamenti riscontrati siano unicamente riferiti a sostanze non pericolose (non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche o nelle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 alla parte terza del medesimo decreto), verrà applicata al produttore una penalità pari a 10 volte il corrispettivo del carico non conforme. Qualora venga dimostrato che la responsabilità della non conformità è da attribuirsi al trasportatore, la penalità sarà applicata a quest'ultimo;

b) Per superamenti di parametri relativi a sostanze pericolose, oltre alla penalità di cui al punto a),

alla ditta di autotrasporto la sospensione della convenzione per il conferimento presso l'impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza;

al produttore del rifiuto la sospensione della convenzione per il conferimento presso l'impianto per un periodo di tempo commisurato all'entità ed alla tipologia del superamento e alle frequenze dei conferimenti stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva comunque di rivalersi sui responsabili per eventuali danni arrecati alle strutture od ai processi depurativi.

#### **ARTICOLO 68 - Adempimenti in capo al Gestore**

Conformemente alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 sulle acque, il Gestore organizza sul territorio di competenza l'evacuazione delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali e l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare.

#### **ARTICOLO 69 - Pianificazione**

Il Gestore procede alla realizzazione di uno studio generale per lo smaltimento delle acque, sottoposto all'approvazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale.



#### **ARTICOLO 70 - Perimetrazione**

La perimetrazione degli agglomerati comprende l'insieme delle aree raccordate alle reti pubbliche di fognatura e le costruzioni situate al di fuori di questa zona e il cui raccordo può essere conseguito tecnicamente ed economicamente.

#### **ARTICOLO 71 - Evacuazione delle acque reflue**

Nella perimetrazione le acque inquinate, tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere allacciate a un impianto di depurazione centrale. Nelle zone munite di fognature separate, le altre acque (non inquinate) non devono essere convogliate all'impianto centrale e sono definite "acque chiare".

Più precisamente, sono definite acque chiare:

1. le acque delle fontane ad eccezione delle aree mercatali (pesce, ecc.);
2. le acque di raffreddamento ad uso civile e quelle utilizzate per le pompe di calore;
3. le acque di drenaggio;
4. le acque di pioggia provenienti da superfici impermeabili, tetti, terrazze, strade, ecc.;
5. le acque di svuotamento piscine;
6. le acque sorgive.

Nelle zone munite di fognature unitarie, le acque chiare devono essere convogliate separatamente.

Se le condizioni idrogeologiche lo consentono, le acque chiare devono essere evacuate in corpi idrici superficiali attraverso impianti pubblici o privati.

La SMA Torino può imporre delle misure di contenimento al fine di diminuirne le portate di piena.

#### **ARTICOLO 72 - Impianti pubblici - Definizioni**

L'impianto pubblico comprende l'unione delle installazioni (collettori e opere connesse, impianti di depurazione) necessari all'evacuazione e al trattamento delle acque provenienti dalle aree stabili suscettibili di essere raccordate.

#### **ARTICOLO 73 - Impianti pubblici - Proprietà - Responsabilità**

La Società di Gestione Patrimoniale, individuata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) è proprietaria delle installazioni pubbliche di evacuazione e di trattamento delle acque. La SMA Torino provvede alla loro costruzione, alla loro manutenzione e al loro funzionamento regolare.

La SMA Torino non ha responsabilità per gli inconvenienti o i danni risultanti da lavori eseguiti sugli impianti pubblici (rifiuti di acqua o aria, interruzione di flusso, perturbazione nella circolazione di veicoli e pedoni) qualora siano eseguiti senza violazioni gravi delle regole dell'arte.

#### **ARTICOLO 74 - Impianti pubblici - Diritto di passaggio**

La Società di Gestione Patrimoniale acquisisce a sue spese i diritti di passaggio o le altre servitù necessarie alla gestione e manutenzione degli impianti pubblici.

#### **ARTICOLO 75 - Campo di applicazione**

I successivi articoli da 74 a 100 si applicano ai proprietari o usufruttuari o titolari di diritti di superficie di aree raccordate o suscettibili di esserlo.

#### **ARTICOLO 76 - Definizioni**

Gli impianti privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allacciate a una proprietà agli impianti pubblici. Eventuali impianti di pretrattamento fanno parte degli impianti privati.

#### **ARTICOLO 77 - Allacci in comune**

Di norma, ogni proprietà è allacciata ai collettori pubblici con allaccio indipendente.

Tuttavia la Società di Gestione Patrimoniale può obbligare un proprietario a ricevere nelle sue canalizzazioni, o altre opere destinate all'evacuazione delle acque, fino a che la loro capacità lo permette, procurando una giusta indennità, le acque reflue e/o chiare di altre proprietà. Per questo i nuovi utilizzatori partecipano, sotto riserva di accordo contrario, alle spese degli allacci comuni. Tutti i proprietari che utilizzano canalizzazioni o opere di terzi devono fornire l'autorizzazione scritta del proprietario di queste opere.

#### **ARTICOLO 78 - Proprietà - Responsabilità**

Gli impianti privati, anche situati sul suolo pubblico appartengono al proprietario; il proprietario ne assicura a proprie spese la

costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono.

#### **ARTICOLO 79 - Diritto di passaggio**

Il proprietario il cui impianto privato deve utilizzare il terreno di un terzo acquisisce a sue spese i diritti di passaggio o altre servitù necessari alla gestione e manutenzione.

Allorché la costruzione o la manutenzione di un impianto privato necessiti di lavori di scavo sul suolo pubblico, il proprietario deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dal Soggetto Gestore competente.

#### **ARTICOLO 80 - Costruzione**

Gli impianti privati sono costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento di fognatura e delle norme e disposizioni particolari vigenti presso i Comuni di riferimento. La SMA Torino può dettare delle regole complementari.

#### **ARTICOLO 81 - Obbligo di allaccio**

Le acque usate e le acque chiare degli edifici e le acque suscettibili di essere raccordate a un impianto pubblico devono essere condotte a un punto di raccordo fissato da SMA Torino.

#### **ARTICOLO 82 - Controlli**

La SMA Torino fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

La SMA Torino deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario (beneficiario) e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, la SMA Torino può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

#### **ARTICOLO 83 - Riscatto**

Se delle opere facenti parte di impianti privati fanno ulteriormente funzione di impianti pubblici la Società di Gestione Patrimoniale può procedere al loro riscatto. In caso di disaccordo, le condizioni di trasferimento saranno fissate da un esperto scelto dalle parti in causa.

#### **ARTICOLO 84 - Adozione del sistema di smaltimento**

Qualora in zona servita da fognature unitarie, le proprietà di impianti privati smaltiscano in modo non differenziato le acque reflue e le acque chiare, sono tenuti a realizzare a loro spese gli impianti necessari, secondo il precedente articolo 69, al procedere della messa in conformità degli impianti pubblici, se del caso in un tempo fissato dalla SMA Torino.

#### **ARTICOLO 85 - Domanda di autorizzazione**

Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione della SMA Torino. Prima di costruire o di modificare il suo impianto privato e raccordarlo a un collettore pubblico, il proprietario presenta domanda scritta di autorizzazione firmata da lui o da un suo rappresentante. Gli oneri relativi all'istruttoria tecnico-amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione, come stabiliti da SMA Torino, sono a carico del richiedente.

#### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'autorizzazione dovrà essere richiesta a SMA Torino mediante domanda contenente i seguenti dati e dichiarazioni:

- Nome e cognome del richiedente;
  - Codice fiscale e dati anagrafici (per i condomini anche i dati anagrafici dell'amministratore);
  - Veste giuridica del dichiarante: proprietario e/o Amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata;
  - Indirizzo completo della proprietà interessata: Comune, Piazza, Via, Corso, numero civico, CAP; per gli erigendi fabbricati, sono necessari gli estremi della concessione edilizia;
  - Descrizione dello stabile:
    - tipologia (civile o industriale);
    - piani fuori terra n°..... – vani n°.....;
    - superficie totale proprietà mq;
    - superficie coperta mq;
  - Richiesta (esplicita) di allacciamento, precisando:
    - tipo di fognatura "bianca" o "nera";
    - il punto di scarico (ricettore): canale bianco, nero o misto comunale;
- fognatura bianca, nera o mista privata, bealera, torrente o fiume;
- Dichiarazione che le opere interessano solo proprietà del richiedente e/o proprietà di terzi (indicare estremi) e il demanio stradale

comunale;

- Dichiarazione in merito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
- Impegno del Progettista/Direttore dei Lavori a presentare entro il periodo di validità dell'autorizzazione (permesso), dichiarazione di:
  - fine lavori;
  - conformità delle opere di progetto approvato;
  - esecuzione a regola d'arte;
- Se necessarie, eventuali dichiarazioni aggiuntive in relazione a casi particolari come esemplificato nell'allegato A;
- La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario oppure dall'amministratore del condominio o legale rappresentante della società o concessionario dell'immobile oltre che dal progettista e dal direttore dei lavori.

## REQUISITI DEL PROGETTO

La domanda dovrà essere corredata da un progetto redatto in quattro copie debitamente firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (salvo il caso in cui si tratti di opere di fognatura assimilabili a opere di urbanizzazione primaria, per le quali è richiesta la firma di tecnico laureato) contenente:

- Estremi della proprietà (Comune, Piazza, Via, Corso, numero civico, CAP).
- Tipo di fognatura (bianca, nera, tecnologica).
- Firma da indicare sugli elaborati grafici:
  - a) Proprietario, Amministratore, legale rappresentante o concessionario (controfirma della proprietà);
  - b) progettista/Direttore dei Lavori;
    - Impresa: firma capomastro abilitato;
    - nulla osta e firma dei terzi aventi causa (se del caso).
- Planimetria della zona, scala 1 : 1.000 (o catastale 1: 1.500) con ubicazione del fabbricato, posizione allacciamenti e fognature comunali o private recipienti, indicazione di Vie, Corsi, Piazze limitrofe.
- Planimetria scala 1 : 100 (max 1 : 200 quando l'estensione sia notevole) - pianta dettagliata della proprietà con l'indicazione della rete di fognatura:
  - rete bianca (in blu);
  - rete nera (in rosso);
  - rete tecnologica (in verde);
  - indicazione dei pozzetti d'ispezione e di raccolta dal piede delle discese sino al collegamento con il canale recettore;
  - indicazione del filo (confine) di proprietà (da evidenziare).
- Profilo longitudinale scala 1: 100 della rete di fognatura da sviluppare per intero (occorrerà sviluppare anche i tratti esistenti di collegamento a precedenti pozzi neri o perdenti) completo di quote assolute, indicazione delle distanze, delle pendenze, dei materiali impiegati. Le quote assolute possono ricavarsi (anche per interpolazione) dai fogli cartografici in visione (se disponibili) presso il servizio cartografico della SMA Torino.
- Ulteriori indicazioni e avvertenze particolari per la compilazione del progetto sono riportate nell'allegato B.

A fine lavori il proprietario è tenuto ad avvisare la SMA Torino prima del rinterro. La SMA Torino può procedere alle considerazioni della buona esecuzione dei lavori e della perfetta separazione delle acque e ai rilievi della situazione.

Se il proprietario non rispetta la condizione, lo scavo sarà aperto nuovamente a sue spese.

Un esemplare della pianta di esecuzione, con tutte le indicazioni, aggiornato e completo delle quote di riferimento, è consegnato alla SMA Torino.

### **ARTICOLO 86 - Acque reflue industriali e artigianali**

Le imprese industriali e artigianali possono effettuare le suddette domande presso lo sportello unico, ove istituito, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 87 - Trasformazioni o ingrandimenti**

In caso di trasformazioni o ingrandimenti di stabili di imprese industriali o di modificazioni del sistema di smaltimento delle acque usate o della natura di queste, gli interessati si devono attenere alle procedure di cui agli Artt. 83 e 84 del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 88 - Depurazione delle acque reflue fuori della perimetrazione**

Quando la SMA Torino stimi che una costruzione generatrice di acque reflue sia situata fuori dall'agglomerato servito da fognature pubbliche e non possa dunque essere raccordata all'impianto di depurazione, il proprietario deve fare domanda per il trattamento individuale (autonomo) delle acque reflue della costruzione.

### **ARTICOLO 89 - Autorizzazione per il trattamento individuale**

Allorché la SMA Torino riceve una domanda secondo l'art. 86 verifica se la costruzione è posta fuori dal perimetro servito da fogne pubbliche. Se ciò è verificato, la domanda determina l'attivazione degli Enti preposti al fine di ottenere l'autorizzazione richiesta per la realizzazione e la gestione di un'installazione di depurazione individuale. Lo studio, la realizzazione e la gestione di un'installazione di depurazione individuale sono a carico della proprietà.

#### **ARTICOLO 90 - Soppressione degli impianti di depurazione individuali**

Quando un allaccio è effettuato da un impianto privato a un impianto pubblico, le installazioni individuali di depurazione sono messe fuori servizio in un tempo prefissato.

I lavori sono eseguiti a spese del proprietario e non danno luogo ad alcuna indennità.

#### **ARTICOLO 91 - Acque chiare**

Le acque chiare non devono essere trattate dalle installazioni di depurazione individuali delle acque reflue. Esse devono essere smaltite secondo le disposizioni dell'art. 69 del presente Regolamento. In caso di infiltrazioni, peraltro, il proprietario resta responsabile solo dei danni e delle molestie che possono essere provocate da questo smaltimento.

Le acque reflue trattate non devono essere infiltrate da un'opera che serva allo smaltimento di acque chiare.

#### **ARTICOLO 92 - Condizioni tecniche**

Le canalizzazioni e i fondi delle camerette di ispezione devono essere realizzati con materiali rispondenti alle norme di impenetrabilità in vigore; in caso di rischio di penetrazione di acque chiare permanenti le camere di ispezione sono rese stagne in modo appropriato. Il diametro interno delle canalizzazioni deve essere proporzionato all'importanza del fabbricato con un minimo di 20 cm per le acque reflue e 15 cm per le acque chiare.

Le canalizzazioni sotto il suolo pubblico saranno rivestite completamente in calcestruzzo per 10 cm di spessore.

La pendenza deve essere almeno del 3% per le acque reflue e 1,5% per le acque chiare e non superiore al 10%. Pendenze inferiori possono essere ammesse, in casi documentati, a rischio della proprietà e solamente se il flusso e l'auto spurgo possono essere assicurati e controllati.

In caso di rischio di rigurgito la posa di apparati anti rigurgito sarà prescritta sulle canalizzazioni delle acque reflue o delle acque meteoriche a spese del proprietario.

La SMA Torino può prescrivere la posa di una pompa ad attivazione automatica a spese del proprietario e a suo rischio e pericolo.

La stazione di pompaggio sarà raccordata in modo indipendente fino al collettore pubblico.

Gli apparati anti rigurgito e le pompe ad avviamento automatico devono essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati.

Pozzetti di ispezione comuni per acque chiare e per acque reflue anche con separazione interna non sono autorizzati.

Tutti gli allacci non utilizzati devono essere autorizzati. Durante i lavori che interessano i collettori, la proprietà provvederà a chiudere gli allacci e metterà fuori servizio le installazioni di pompaggio al fine di evitare rigurgiti di acque dai collettori pubblici.

#### **ARTICOLO 93 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento**

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

È facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli Utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione tra-scorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

#### **ARTICOLO 94 - Allaccio**

Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

#### **ARTICOLO 95 - Acque meteoriche**

Al limite delle vie pubbliche o private le acque di superficie (strade, marciapiedi, balconi, tetti, pensiline, ecc.) non devono scendere sul suolo pubblico, devono essere raccolte, eventualmente stoccate e poi infiltrate o condotte al collettore pubblico in un punto fissato dalla SMA Torino.

#### **ARTICOLO 96- Cucine collettive e ristoranti**

Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

#### **ARTICOLO 97 - Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi**

Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei.

#### **ARTICOLO 98 - Garages privati, parcheggi**

Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da garages privati o da autolavaggi saranno allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con interposto un separatore di idrocarburi.

#### **ARTICOLO 99 - Piscine**

Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque chiare. La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al massimo.

L'acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue.

#### **ARTICOLO 100 - Cantieri**

I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.

La SMA Torino può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.

#### **ARTICOLO 101 - Scarichi non ammessi**

E' vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque tecnologiche superiori a 60°C, ecc.). Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

#### **ARTICOLO 102 - Esecuzione forzata**

Allorché le misure ordinate in applicazione del presente Regolamento non sono eseguite la SMA Torino può provvedere d'ufficio, a spese del responsabile dopo avviso. La SMA Torino fissa in ogni caso l'ammontare da percepire e lo comunica al responsabile, con l'indicazione dei motivi e dei termini di ricorso al TAR. La decisione diventa definitiva.

#### **ARTICOLO 103 - Attuazione del Regolamento**

Compete al Legale Rappresentante di SMA Torino dare attuazione, apportare modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione nonché compiere gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente a SMA Torino.

#### **ARTICOLO 104 - Rilascio atti e certificazioni**

Le Autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dal Legale Rappresentante o da suo delegato.

#### **ARTICOLO 105 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza**

La SMA Torino, nell'osservanza del combinato disposto della Legge 241/90, integrata dal DPR 184/2006 s.m.i. e del D.Lgs. 196/2003, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi al rapporto di utenza.

Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali i consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc. Per documento si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione dell'utenza, quali bollette, contratti, estratti meccanografici, prospetti, riepiloghi, ecc.

Il titolare del rapporto di utenza può richiedere in modo informale l'accesso ai dati e ai documenti che lo riguardano.

Soggetti diversi dal titolare (ad es. condòmini, inquilini, ecc.) possono accedervi dietro presentazione di domanda formale redatta su moduli forniti dalla SMA Torino. In ogni caso, l'istante dovrà fornire le proprie generalità, indicare l'eventuale rappresentanza, esplicitare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso. Alla richiesta di accesso viene, di norma, dato corso immediatamente e, qualora richieda particolari indagini, entro 3 giorni. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei dati e/o l'estrazione di copia di documenti.

#### **ARTICOLO 106 - Sostituzione regolamentazioni precedenti**

La presente sezione del Regolamento sostituisce il precedente Regolamento Tecnico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane dell'APS (Azienda Po-Sangone), approvato con deliberazione n. 2471 del 1/12/2000, il Regolamento del servizio di smaltimento di liquami conferiti direttamente all'impianto di depurazione approvato con deliberazione n. 61 del 31/5/1991, il Regolamento del servizio dei fanghi conferiti direttamente all'impianto approvato con deliberazione n. 2375 del 31/5/93 e le seguenti deliberazioni: 22/7/81 n. 454 doc. 543; 16/5/83 n. 932 doc. 1056; 27/7/83 n. 989 doc. 1117; 31/7/84 n. 1388 doc. 1525; 4/2/85 n. 1663 doc. 1806; 13/4/87 n. 3269 doc. 3429; 1/2/88 n. 3725 doc. 3889; 24/10/88 n. 4090 doc. 4259; 10/11/88 n. 4110 doc. 4279.

**Ottobre 2010**